



## **REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DELL'UNIONE INDUSTRIALE PISANA**

### **Art. 1- Costituzione**

Nell'ambito dell'Unione Industriale Pisana e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto dell'Unione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

### **Art. 2- Scopi**

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Unione Industriale Pisana e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

Il programma di attività e le iniziative che il Gruppo intende realizzare dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo dell'Unione Industriale Pisana.

### **Art. 3 – Attività**

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Unione Industriale Pisana e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
- propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

### **Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori**

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa. In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Unione.

### **Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza**

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori le cui aziende siano iscritte all'Unione Industriale Pisana che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni. Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purchè siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- dirigenti che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte all'Unione Industriale Pisana ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benessere e le funzioni svolte dall'interessato.

### **Art. 6 – Modalità di ammissione**

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri dell'Unione.

### **Art. 7– Cessazione dell'appartenenza**

L'appartenenza al Gruppo cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per espulsione deliberata dai proviviri dell'Unione Industriale Pisana su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

### **Art. 8 – Organi del Gruppo**

Sono organi del Gruppo: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; i Vice Presidenti

### **Art. 9 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea determina l'indirizzo ed il programma del Gruppo ed indica le direttive più opportune per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2. L'Assemblea approva il Regolamento e le sue eventuali modifiche, elegge il Presidente, elegge ed integra i membri del Consiglio Direttivo del Gruppo.

L'Assemblea delibera lo scioglimento del Gruppo.

E' consentita la delega ad altro socio del Gruppo il quale non può disporre di più di una delega.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, iscritti e rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice tranne i casi di:

- scioglimento del Gruppo;
- modifiche dello Statuto

per i quali è necessaria la maggioranza dei soci presenti nella misura minima dei 2/3 degli iscritti.

I soci che sono iscritti da meno di sei mesi non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta - anche via fax e posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

#### **Art. 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro ad un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti gli iscritti al Gruppo; la votazione si svolge a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica accettata - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il voto non è delegabile.

#### **Art. 11 – Norme per l'elezione del Consiglio Direttivo**

Le candidature a consigliere possono anche pervenire, almeno cinque giorni prima della Assemblea, alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all'art. 13.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

#### **Art. 12– Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo indicate dall'Assemblea.
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.
- c) Nominare e revocare i Vicepresidenti, fino ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo.
- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Unione Industriale Pisana, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.
- e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- f) Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.
- g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art. 5 .
- h) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
- i) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Unione Industriale Pisana.

### **Art. 13 – Dimissioni e decadenza del Consiglio Direttivo**

Eventuali dimissioni dei membri devono essere comunicate per iscritto al Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo che rimangono assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono considerati decaduti dalla carica.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

### **Art. 14 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri**

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti :

- accertare i requisiti dei candidati;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Unione Industriale Pisana.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

### **Art. 15- Il Presidente**

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Per accedere alla carica di Presidente il candidato deve avere una effettiva responsabilità di gestione nell'azienda.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.

### **Art. 16– Compiti del Presidente**

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle direttive indicate dall'Assemblea, rappresenta il Gruppo presso terzi, provvede al coordinamento dell'attività del Gruppo. In caso di impedimento o di dimissioni viene sostituito da un Vice Presidente.

#### **Art. 17– Vice Presidenti**

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente. Durano in carica un biennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente  
I Vice Presidenti collaborano con il Presidente per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 e lo sostituiscono in caso di assenza, impedimento, dimissioni o delega.

#### **Art. 18- Disposizioni generali e incompatibilità**

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.  
Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi di spesa nell'ambito del budget assegnato.  
La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.  
Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta di Confindustria del 12 marzo 2003 che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

#### **Art. 19 – Segreteria e Tesoreria**

Alla tesoreria ed alla Segreteria del Gruppo provvede con proprio personale l'Unione Industriale Pisana

#### **Art. 20 - Scioglimento del Gruppo**

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 9 e deve essere preventivamente comunicato agli organi direttivi dell'Unione.

#### **Art. 21 – Modifiche del Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal quarto comma dell'articolo 9, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta dell'Unione Industriale Pisana.

#### **Art. 22 – Rinvio allo Statuto dell'Unione Industriale Pisana**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute in quello dell'Unione Industriale Pisana.  
Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Proviviri dell'Unione.

#### **Art. 23 – Disposizione transitoria**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente dell'Unione.